




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura al disegno di legge n. 834:
“Concessione di derivazioni d’acqua per uso idroelettrico”**

**Quadro delle competenze statutarie e costituzionali e profili di
carattere finanziario**

Documento n. 17 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 11 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 3 giugno 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	4
NOTA INTRODUTTIVA	4
QUADRO DELLE COMPETENZE STATUTARIE E COSTITUZIONALI	7
PROFILI DI CARATTERE FINANZIARIO.....	12

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 834
Titolo	“Concessione di derivazioni d’acqua per uso idroelettrico”
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	IV

NOTA INTRODUTTIVA

Con nota prot. n. 001-731-INT/2026 del 21/05/2026, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del Regolamento Interno dell'Assemblea, il disegno di legge in oggetto, esitato dalla Commissione Ambiente e Territorio nella seduta n. 205 del 6 maggio 2026.

Il disegno di legge n. 834, dando attuazione all'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999, disciplina nel dettaglio le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (ovvero per impianti con potenza superiore a 3.000 kW) che siano scadute, decadute o in via di scadenza nel territorio della Regione Siciliana (**Art. 1, comma 1**). L'obiettivo principale della normativa è quello di promuovere e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili in perfetta coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo, assicurando contemporaneamente la tutela dell'ambiente e il corretto uso plurimo delle risorse idriche locali (**Art. 1, comma 1**).

Un aspetto centrale della legge riguarda la gestione delle infrastrutture al termine del rapporto concessorio. Viene stabilito infatti che, alla scadenza, alla revoca o alla decadenza di una concessione, tutte le opere e i beni necessari per il funzionamento e la produzione della centrale passino gratuitamente e in uno stato di regolare funzionamento sotto la proprietà della Regione Siciliana (**Art. 3 e Art. 4**). Il concessionario uscente ha il preciso obbligo di restituire queste strutture garantendone la piena efficienza e

preservando la volumetria utile originaria degli invasi, evitando che l'accumulo di detriti ne riduca la capacità (**Art. 4**).

Per quanto riguarda l'assegnazione delle nuove concessioni, la Regione prevede un procedimento unico e semplificato che deve essere avviato almeno tre anni prima della scadenza della concessione in corso (**Art. 6 e Art. 7**). La scelta del nuovo gestore avviene tramite procedure competitive basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**Art. 8**). All'interno della valutazione dei progetti, vengono assegnati punteggi premianti a chi propone un incremento dei canoni da versare alla Regione e a chi prevede specifiche misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni in cui ricadono gli impianti; tali compensazioni devono essere pari ad almeno l'1% del valore economico della produzione energetica attesa (**Art. 8**).

Per poter partecipare a queste gare, gli operatori economici devono dimostrare rigorosi requisiti di capacità tecnica e finanziaria (**Art. 8-bis**). In particolare, viene richiesto di aver gestito impianti idroelettrici di potenza nominale pari ad almeno 3.000 kW per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni (**Art. 8-bis**).

Dal punto di vista economico, i nuovi gestori sono tenuti a corrispondere alla Regione Siciliana un canone annuale composto da due quote distinte (Art. 9). La prima è una componente fissa legata alla potenza nominale concessa, che per l'anno 2026 è quantificata in 67,71 euro per ogni chilowatt (ed è soggetta a rivalutazione ISTAT) (Art. 9). La seconda è una componente variabile, calcolata applicando una percentuale del 5% sui ricavi dell'anno precedente derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta (Art. 9). Tutti i proventi derivanti da questi canoni e dalla monetizzazione dell'energia vengono versati in un apposito capitolo di entrata del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Art. 24).

La legge introduce anche una chiara gerarchia d'uso della risorsa idrica in caso di necessità. Prima di avviare l'iter per una nuova concessione idroelettrica, la Giunta regionale deve infatti valutare se vi sia un prevalente interesse pubblico per un utilizzo diverso delle acque (**Art. 5**). Inoltre, in situazioni di grave emergenza idrica o siccità, la Regione ha la facoltà di autorizzare il prelievo di acqua ad uso idropotabile direttamente dalle concessioni idroelettriche scadute o in scadenza, dando l'assoluta priorità al fabbisogno della popolazione (**Art. 5**).

Infine, per tutti gli aspetti normativi non esplicitamente regolati da questo testo, la legge rinvia alle disposizioni storiche del Testo Unico delle Acque (Regio Decreto n. 1775 del 1933) (Art. 25).

QUADRO DELLE COMPETENZE STATUTARIE E COSTITUZIONALI

Il presente disegno di legge interviene in un ventaglio eterogeneo di materie che intersecano il riparto delle competenze legislative fissato dalla Costituzione e dallo Statuto speciale della Regione Siciliana.

Il demanio idrico e la produzione di energia da fonti rinnovabili si collocano, per loro natura, al centro di una fitta rete di interessi pubblici concorrenti, che spaziano dalla valorizzazione delle risorse locali, alla tutela, sino alla salvaguardia delle dinamiche di un mercato economico liberalizzato e informato al rispetto del principio di concorrenza.

Nell'architettura costituzionale delineata dal Titolo V, Parte II della Costituzione, la Corte Costituzionale ha progressivamente chiarito come lo sfruttamento delle acque pubbliche per fini energetici non possa essere circoscritto in un'unica materia, ma richieda una lettura trasversale e coordinata di diversi titoli di competenza legislativa tra Stato e Regioni. Da una parte la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è ascritta alla potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre, l'intera regolazione strutturale della risorsa idrica demaniale (intesa come risorsa da preservare) attiene invece alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., riserva alla potestà esclusiva dello Stato. A questo assetto di riparto si aggiunge la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). Quest'ultimo titolo di competenza, come è noto, viene inteso dalla Consulta non come un settore materiale circoscritto, bensì come una competenza trasversale e finalistica, capace di penetrare in ambiti di spettanza regionale ogniqualvolta sia necessario assicurare parità di condizioni nell'accesso al mercato, rimuovere barriere all'ingresso e assicurare la trasparenza nelle procedure di affidamento.

Con specifico riferimento alla Regione siciliana, l'articolo 14 dello Statuto attribuisce all'Isola una potestà legislativa di tipo esclusivo in materie rilevanti per la disciplina delle concessioni di derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, quali "acque pubbliche", "opere pubbliche" e "industria e commercio". Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale più recente ha chiarito che le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea sulla liberalizzazione dei mercati energetici (specificamente l'articolo

12 del D.lgs. n. 79/1999) **rivestono la natura inderogabile di "norme di grande riforma economico-sociale"** (sentenza n. 117 del 2022 con specifico riferimento alla previsione del procedimento unico).

Tali norme di grande riforma costituiscono un limite anche per la potestà legislativa esclusiva siciliana. Infatti, secondo la Consulta *“anche al cospetto delle autonomie speciali, permangono inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia. Esse riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all’affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell’Unione europea, come dimostrato dalla specifica legislazione comunitaria nella materia della produzione di energia elettrica. Ma le esigenze di regolazione uniforme vanno anche al di là di ciò, poiché nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche non sono in gioco solo interessi economici di forte rilevanza. Tra l’altro, le attività produttive che in essa si svolgono sono gravide di rischi per la sicurezza pubblica (basti pensare al pericolo di inondazioni o di crolli degli sbarramenti), e determinano un notevole impatto sull’ambiente, sull’ecosistema, sul paesaggio. Sotto questi specifici profili, sussiste la necessità di una uniforme e adeguata regolazione, anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica. Accanto ai vantaggi immediati per le popolazioni locali (conseguiti attraverso il pagamento dei canoni e la fornitura gratuita di quote di energia elettrica agli enti locali), vanno del resto considerate la necessità di assicurare, a livello nazionale, il maggior equilibrio possibile tra fonti energetiche e quella di disporre dell’energia necessaria per le attività produttive e per le stesse esigenze di vita dei consociati”* (sentenza n. 117 del 2022).

Pertanto, l'autonomia speciale della Regione Siciliana appare circoscritta dalla disciplina statale espressiva delle competenze trasversali esclusive poc’anzi illustrate e dalle esigenze di carattere unitario sottese alla disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche. Rimangono certamente rimessi al legislatore regionale, tra l’altro, la disciplina normativa di dettaglio delle gare per l’affidamento delle nuove concessioni e di quelle scadute, la riscossione e determinazione dei canoni demaniali e l’allocazione delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali sul territorio isolano.

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale

1. Procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche

Nella Sentenza **102/2023**, la Corte ha sancito l'incostituzionalità di disposizioni regionali (nello specifico della Regione Abruzzo) che legavano l'indizione delle gare d'appalto per le grandi derivazioni idroelettriche a precondizioni temporali incerte, come la previa adozione di un decreto ministeriale o l'approvazione di specifici piani regionali. La Corte chiarisce che differire l'avvio delle procedure competitive di assegnazione, o condizionarle a adempimenti amministrativi non previsti dalla legge statale, si traduce in una proroga di fatto delle concessioni scadute. Ciò altera la parità di trattamento, ostacola l'ingresso di nuovi operatori nel mercato e viola frontalmente la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza. Per la Consulta lo Stato ha il compito di definire i tempi e le macro-modalità con cui l'assegnazione deve avvenire, per garantire un mercato dell'energia elettrica omogeneo e competitivo a livello nazionale. Le Regioni non possono rallentare questo processo, in quanto l'obbligo di messa in concorrenza risponde a impegni di liberalizzazione presi anche in sede europea.

2. Illegittimità di requisiti di gara discriminatori o sproporzionati

Nella Sentenza **117/2022**, esaminando la legge della Provincia autonoma di Trento in materia di concessioni idroelettriche, la Corte delinea i limiti sostanziali entro cui l'ente pubblico può stabilire i requisiti per partecipare ai bandi. In particolare, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo imporre nei bandi di gara un requisito di "fatturato minimo globale" calcolato in modo rigido e cumulativo su più anni anteriori, senza prevedere meccanismi di flessibilità o senza una reale e comprovata proporzionalità rispetto all'oggetto della concessione. Un simile criterio esclude ingiustificatamente le imprese di dimensioni minori o i nuovi operatori commerciali, violando i principi di massima partecipazione, proporzionalità e non discriminazione estratti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e recepiti dal legislatore statale. Per il giudice delle leggi, l'amministrazione può richiedere che i partecipanti dimostrino una solida struttura tecnica e organizzativa. Tuttavia, i criteri per valutarla non devono tradursi in un vantaggio implicito per gli operatori storici radicati sul territorio (c.d. incumbent), poiché la concorrenza esige che l'accesso al mercato avvenga a parità di condizioni iniziali.

3. Interazione tra incentivi alle rinnovabili e durata del rapporto concessorio

Attraverso l'**Ordinanza 161/2024** (relativa alla Regione Emilia-Romagna), emerge la complessa interazione economica tra la redditività degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e la stabilità delle concessioni. Secondo la Corte, la regolamentazione dei regimi di aiuto (incentivi) e la durata delle concessioni (in questo caso per piccole derivazioni idroelettriche) devono consentire all'operatore economico il recupero degli investimenti effettuati e una remunerazione equa del capitale investito. La Corte evidenzia che le normative interne (statali o regionali) che incidono sulla durata dei rapporti concessori o sul godimento di incentivi economici per la transizione ecologica non possono essere modificate in modo tale da

compromettere la certezza del diritto e il legittimo affidamento degli operatori, a meno che ciò non risponda a ragioni imperative di interesse generale e rispetti i canoni di stretta proporzionalità sanciti dal diritto eurounitario.

4. La tutela dell'ambiente e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Sentenza 147/2019 (inerente alla Regione Valle d'Aosta) ha chiarito che una legge regionale non può modificare gli elenchi dei progetti, ridurne le tipologie, né innalzare le soglie dimensionali o quantitative stabilite dallo Stato oltre le quali scatta l'obbligo di VIA o di procedura di verifica di assoggettabilità (screening). Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni regionali che esentavano o alleggerivano i controlli per impianti industriali, estrattivi o infrastrutturali rispetto a quanto previsto dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), poiché l'introduzione di tutele inferiori frammenterebbe l'unità dello standard di protezione ambientale nazionale.

Sebbene alle Regioni sia storicamente riconosciuta la facoltà di prevedere livelli di tutela dell'ambiente maggiori o più stringenti rispetto a quelli statali nell'esercizio di proprie competenze (come il governo del territorio), tale ampliamento non è illimitato. **Esso non può essere esercitato se si traduce nell'arbitraria destrutturazione dei procedimenti amministrativi unificati previsti a livello statale o se finisce per contrastare irragionevolmente con altre priorità costituzionali, quali lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile o la tutela della concorrenza.**

5. Sicurezza del territorio e governo delle acque (Sbarramenti idrici e bacini)

La Sentenza **201/2021** (relativa alla legge della Regione Veneto sugli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo idrico) affronta il merito della gestione fisica del territorio, distinguendo tra l'incolumità pubblica e l'utilizzazione della risorsa idrica.

La Corte ha chiarito che, la sicurezza degli sbarramenti d'acqua e delle dighe attiene primariamente alla protezione della vita umana e alla prevenzione del rischio idrogeologico, ambiti riconducibili sia alla "tutela dell'ambiente" sia all'ordinamento civile e penale (responsabilità per disastri). Lo Stato fissa in via esclusiva i criteri tecnici, i coefficienti di sicurezza strutturale e le modalità di vigilanza per i grandi sbarramenti. Le Regioni, pur avendo competenza sui piccoli sbarramenti o sui bacini di accumulo locali a scopi irrigui o di innevamento (all'interno delle materie "agricoltura" o "governo del territorio"), non possono istituire autonomi sistemi di classificazione del rischio o registri tecnici che eludano, attenuino o si sovrappongano in modo confuso alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza statale. La semplificazione amministrativa regionale non può mai andare a discapito dell'omogeneità dei controlli tecnici sul rischio di esondazione o cedimento delle strutture sbarrate.

6. Il rapporto tra le fonti regionali nella disciplina della materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

L'ordinanza 185 del 2022 ha dichiarato l'estinzione di un giudizio istaurato dal Governo avverso la legge della Regione Lombardia n. 5 del 2020. Tra i diversi vizi prospettati, uno aveva ad oggetto la violazione della riserva di legge regionale con riferimento alla disciplina della materia. Infatti, l'art. 12, comma 1-ter, del D.lgs. 79 del 1999 prevede che "le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico" secondo criteri e principi generali individuati dalla medesima normativa statale di principio e **senza che, quindi, detta disciplina possa essere demandata ad atti di normazione secondaria della Giunta.**

PROFILI DI CARATTERE FINANZIARIO **(articoli 9, 10, 12, 17, 18, 20-bis e 24)**

Articolo 9 - Disposizioni sui canoni di concessione

L'articolo 9 del disegno di legge in esame prevede un sistema di prelievo strutturato nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche basato su canoni a componente bi-partita (fissa e variabile), destinato a sostituire il previgente canone fisso omnicomprensivo. La disposizione prevede, altresì, l'applicazione di un canone aggiuntivo transitorio in capo ai concessionari uscenti, applicabile nelle more dell'assegnazione della nuova concessione.

La formulazione normativa risponde alla duplice esigenza, da un lato, di adeguare l'ordinamento regionale ai principi euro-unitari e statali, dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135) il quale, al comma 1-quinquies, prescrive il suddetto prelievo con canone a componente bi-partita; dall'altro lato, la disposizione è volta a superare il pregresso meccanismo di tariffazione fissa (pari a 16,74 euro per kW ai sensi del D.D.G. n. 1660 del 2023) tramite l'introduzione di un canone misto, idoneo a consentire all'Amministrazione regionale l'incameramento di una quota della rendita idroelettrica correlata all'andamento reale del mercato dell'energia. Inoltre, con l'istituzione del canone aggiuntivo transitorio si mira a disincentivare la prosecuzione *sine die* delle gestioni in regime di *prorogatio*.

I soggetti passivi della disposizione sono individuati nei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, ovvero i titolari di impianti con potenza nominale media annua di concessione superiore a 3.000 kW, secondo la definizione recata dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Sulla base degli elementi desumibili dalla relazione tecnica e dall'Anagrafe delle concessioni vigenti della Regione Siciliana (la quale rileva 28 concessioni idroelettriche complessive per un totale di 32.050,06 kW), l'unico operatore economico attualmente rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione delle "grandi derivazioni" risulta essere la società Enel Green

Power Italia S.p.A., titolare della concessione sita in località Spatola nel Comune di Castiglione di Sicilia, denominata "Alcantara 2" (caratterizzata da una potenza nominale di 4.923,05 kW e con scadenza fissata al 1° aprile 2029).

Il testo normativo delinea compiutamente i criteri di quantificazione, i termini di scadenza e gli adempimenti procedurali posti a carico del soggetto concessionario.

Sotto il profilo finanziario, l'introduzione della nuova modalità di calcolo a componente bi-partita determina, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, un incremento delle entrate extratributarie regionali. Sulla base delle stime applicate al caso di specie dell'impianto "Alcantara 2", tali entrate risulterebbero superiori di oltre cinque volte rispetto all'attuale regime di prelievo. Nello specifico, la stima del canone annuo per la citata concessione passerebbe da un ammontare, calcolato secondo la disciplina vigente, pari a 82.411,86 euro (prodotto dell'aliquota fissa di 16,74 euro/kW per la potenza nominale di 4.923,05 kW), a un ammontare normativamente stimato in 412.896,20 euro, comprensivo sia della componente fissa sia della componente variabile.

Osservazioni:

In primo luogo, si osserva la necessità di aggiornare la data a partire dalla quale è dovuto il canone annuo come rideterminato, non il 2024, ma il 2026 onde evitare di imporre ai concessionari retroattivamente una prestazione di carattere patrimoniale.

Si rileva che la normativa statale al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79 del 1999 prevede che il canone dovuto dai concessionari sia corrisposto alla Regione semestralmente e non annualmente, come previsto dall'articolo in esame.

Con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria, si rileva che la relazione tecnica a corredo del provvedimento reca dati e informazioni aggiornati all'esercizio 2024. Al riguardo, si appalesa l'opportunità di acquisire elementi di verifica in ordine all'attualità del quadro informativo delineato dalla suddetta relazione. Tale accertamento appare necessario sia al fine di confermare il dato numerico relativo alle concessioni classificabili quali grandi derivazioni idroelettriche, sia per procedere al corretto allineamento delle stime di maggior gettito, le quali necessitano di essere attualizzate in ragione della componente del canone soggetta a rivalutazione monetaria su base ISTAT.

Il capitolo di entrata richiamato dalla relazione tecnica dedicato alla riscossione dei suddetti canoni, inclusivi di tutti gli introiti derivanti dalle concessioni oltre le grandi derivazioni idroelettriche, è il 2602 “Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, esclusi quelli derivanti dalle opere di bonifica ed i proventi della pesca”, il quale, sul previsionale, riporta la seguente serie storica:

Anno	Previsione
2016	3.000.000,00
2017	3.000.000,00
2018	3.000.000,00
2019	3.000.000,00
2020	3.000.000,00
2021	2.800.000,00
2022	2.800.000,00
2023	1.000.000,00
2024	1.000.000,00
2025	1.000.000,00
2026	1.000.000,00
2027	1.000.000,00
2028	1.000.000,00

Articolo 10 - Cessione di energia

L'articolo 10 del disegno di legge regionale in esame disciplina l'istituto della cessione gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche alla Regione Siciliana, prevedendone la monetizzazione integrale. In particolare, recepisce e dà attuazione a livello regionale alla prescrizione di principio contenuta nell'articolo 12, comma 1-quinquies, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, mirando ad estrarre valore economico dalle risorse naturali regionali (demanio idrico). Sebbene la rubrica e il comma 1 parlino di "fornitura gratuita di energia elettrica" (obbligazione in natura), il comma 2 stabilisce che l'adempimento avvenga esclusivamente per equivalente, ossia tramite l'integrale monetizzazione della prestazione. Essa si configura dal punto di vista contabile come un'entrata patrimoniale demaniale aggiuntiva rispetto al canone fisso e variabile. L'obbligazione, come stabilito dalla normativa statale, è parametrata a 220 kW su base annua per ogni kW di potenza nominale media di

concessione. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (individuato come Autorità unica ex art. 2, comma 2) è il soggetto istituzionale deputato alla riscossione delle somme e alla verifica dei dati di potenza nominale media di concessione.

Osservazioni: Si rileva che la scelta di monetizzare integralmente la quota di energia da cedere alla Regione Siciliana, prevista dal comma 2 dell'articolo in esame, configura un profilo di contraddittorietà rispetto alla natura giuridica e alla ratio dell'istituto della cessione gratuita.

Si osserva, altresì, che la normativa statale di riferimento prefiguri una cessione a titolo originario ed esclusivamente gratuito della predetta quota di energia, senza contemplare forme alternative di controvalore finanziario, e imponendo come unico vincolo che “per almeno il 50 per cento sia destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni” (articolo 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Sul punto, si rammenta, benché la monetizzazione sia stata prevista anche da altre leggi regionali, che la Corte costituzionale abbia rilevato come, “*in tema di grandi derivazioni d'acqua, il canone e la fornitura gratuita sono soggetti alla normativa statale di principio in quanto sussiste la necessità di una loro uniforme e adeguata regolazione «anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica», in ragione del fatto che entrambi consentono «vantaggi immediati per le popolazioni locali» (sentenza n. 117 del 2022)*” (sentenza n. 173 del 2023).

Articolo 12 - Ripartizione ed utilizzo dei ricavi

L'articolo 12 disciplina i vincoli finanziari afferenti all'utilizzo delle entrate derivanti dai canoni di concessione (nelle componenti fisse e variabili) e dalla monetizzazione dell'energia ceduta dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche.

I suddetti vincoli finanziari risultano preordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- **Compensazione territoriale:** si dispone il trasferimento del 70 per cento dei proventi complessivi (recando un incremento del 10 per cento rispetto al limite minimo del 60 per cento stabilito dalla normativa statale di principio di cui

all'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane nel cui territorio insistono le opere e le derivazioni. Tali enti, configurandosi esclusivamente quali beneficiari intermedi, sono gravati dall'obbligo di ripartire le menzionate risorse in favore dei comuni interessati dalla presenza degli impianti e delle derivazioni (compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque). I medesimi comuni sono, a loro volta, vincolati a impiegare tali somme unicamente per l'erogazione di contributi a beneficio dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, nonché per interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze di pertinenza dell'amministrazione comunale.

- **Tutela sociale e transizione ecologica:** si prevede, per la restante quota pari al 30 per cento, un vincolo di destinazione finalizzato a sostenere i livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale, nonché interventi di efficientamento energetico, mediante il rinvio alle disposizioni recate dagli articoli 17 e 18.

Osservazioni: si osserva, in via preliminare, che la proposta normativa regionale introduce vincoli di destinazione ulteriori rispetto al quadro regolatorio statale. La disciplina statale di riferimento, infatti, si limita a vincolare il trasferimento alle province e alle città metropolitane di una quota non inferiore al 60 per cento dei canoni complessivi delle grandi derivazioni idroelettriche. L'introduzione di ulteriori limitazioni, pertanto, potrebbe determinare un profilo di criticità in ordine al rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti locali.

Inoltre, l'articolo in esame, nell'utilizzare l'espressione generica "canoni", non specifica se il riferimento sia circoscritto ai soli canoni relativi alle grandi derivazioni idroelettriche — come parrebbe evincersi dalla collocazione sistematica della disposizione e in conformità con la normativa statale di settore — ovvero se la fattispecie estenda la propria efficacia anche ad ulteriori canoni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 24 del medesimo disegno di legge.

Il citato articolo 24, infatti, ribadisce che il vincolo di cui all'articolo 12 trova applicazione non solo con riferimento ai canoni per le concessioni di grandi derivazioni previste dal provvedimento in oggetto e alla quota di monetizzazione spettante alla Regione Siciliana, ma altresì ai canoni aggiuntivi dovuti in regime di *prorogatio*, ai canoni afferenti alle concessioni già

in essere, nonché ai proventi derivanti dalle concessioni destinate alla riqualificazione energetica mediante impianti idroelettrici di accumulo a pompaggio.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di apportare modifiche formulate in chiave di coordinamento formale e sostanziale tra le due disposizioni richiamate, al fine di superare la descritta discrasia normativa.

Ciò posto, si rileva che la relazione illustrativa reca criteri di assegnazione delle risorse da parte dei comuni ai beneficiari finali che non trovano riscontro nel testo dell'articolato in esame così come approvato dalla Commissione in sede referente (e neppure nella versione originaria del DDL). Nello specifico, il documento illustrativo esplicita le soglie di ammissibilità dei nuclei familiari per l'accesso al contributo, individuando quale parametro l'indicatore ISEE inferiore a 15.000,00 euro (elevabile a 30.000,00 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico), con espressa esclusione delle unità immobiliari di pregio iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A/10. La medesima relazione vieta altresì il cumulo dei benefici in capo al medesimo richiedente o al relativo nucleo familiare ai fini ISEE, circoscrivendo l'erogazione alla sola unità immobiliare adibita a residenza anagrafica.

Inoltre, la predetta relazione quantifica la quota di entrate vincolate da trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane nella misura del 60 per cento, in parziale difformità rispetto all'aliquota del 70 per cento prevista dal testo della norma come modificata in Commissione.

Si osserva, quindi, che la relazione tecnica non è stata aggiornata rispetto alle modifiche apportate dalla Commissione IV in sede referente al testo del DDL in esame.

Articolo 17 - Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale

L'articolo 17 reca una disposizione finalizzata a vincolare una quota dei proventi complessivi regionali, derivanti dalle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, al finanziamento diretto di misure di tutela ecologica da attuarsi nei medesimi bacini idrografici d'origine. L'intervento normativo persegue l'obiettivo di mitigare e compensare gli impatti ambientali derivanti dallo sfruttamento industriale della risorsa idrica per fini idroelettrici. Sotto il profilo sistematico, la disposizione attua a livello regionale il principio di tutela ambientale e risanamento dei corpi idrici, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il meccanismo finanziario delineato prevede che, ferma restando la quota del 70 per cento dei proventi dei canoni e della monetizzazione dell'energia destinata agli enti d'area vasta ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, il restante 30 per cento rimanga nella disponibilità del bilancio regionale; di tale ultima quota, il 65 per cento viene espressamente vincolato alle finalità di cui all'articolo in esame. Si prevede, inoltre, che le risorse destinate a tale scopo siano caratterizzate da flessibilità, venendo rimodulate annualmente con la legge di stabilità e bilancio regionale in base all'effettivo andamento degli incassi della parte entrata. L'erogazione della spesa viene altresì subordinata al previo accertamento e all'effettivo incasso delle correlate somme. In ordine al quadro dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione regionale (nello specifico la Giunta regionale e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) è individuata quale soggetto attivo per la programmazione, sul quale grava l'obbligo di definire gli obiettivi e di vincolare le risorse finanziarie. Risultano invece qualificabili come enti beneficiari, sui quali ricade l'onere di esecuzione degli interventi sui corpi idrici, le Autorità di bacino distrettuali (quali destinatarie dei flussi finanziari per l'attuazione dei piani di gestione) e le comunità locali stanziare nei territori interessati dalle derivazioni.

Osservazioni: sotto il profilo del coordinamento interno, il testo della disposizione manifesta elementi di discrasia rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del medesimo disegno di legge in esame. Nello specifico, si ravvisa l'opportunità di integrare il testo della norma al fine di esplicitare che l'aliquota del 65 per cento non si applica al volume complessivo degli introiti derivanti dai canoni e dalle monetizzazioni, bensì esclusivamente alla quota spettante alla competenza regionale, pari al residuo 30 per cento, assicurando così il necessario coordinamento formale e sostanziale con la disciplina recata dal citato articolo 12.

L'articolo in esame, nell'utilizzare l'espressione generica "canoni", non specifica se il riferimento sia circoscritto ai soli canoni relativi alle grandi derivazioni idroelettriche — come parrebbe evincersi dalla collocazione sistematica della disposizione e in conformità con la normativa statale di settore — ovvero se la fattispecie estenda la propria efficacia anche ad ulteriori canoni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 24 del medesimo disegno di legge.

Il citato articolo 24, infatti, ribadisce che il vincolo di cui all'articolo 17 trovi applicazione non solo con riferimento ai canoni per le concessioni di grandi derivazioni previste dal provvedimento in oggetto e alla quota di monetizzazione spettante alla Regione Siciliana, ma

altresì ai canoni aggiuntivi dovuti in regime di *prorogatio*, ai canoni afferenti alle concessioni già in essere, nonché ai proventi derivanti dalle concessioni destinate alla riqualificazione energetica mediante impianti idroelettrici di accumulo a pompaggio.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di apportare modifiche formulate in chiave di coordinamento formale e sostanziale tra le due disposizioni richiamate.

Articolo 18 - Miglioramenti energetici

L'articolo 18 reca una disposizione finalizzata a vincolare una quota dei proventi complessivi regionali, derivanti dalle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, al finanziamento diretto di misure di miglioramento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché all'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico. L'intervento normativo persegue l'obiettivo di favorire la transizione ecologica e la decarbonizzazione attraverso la modernizzazione tecnologica delle infrastrutture di generazione e la riduzione dei consumi energetici regionali. Sotto il profilo sistematico, la disposizione attua a livello regionale il principio di incremento e sviluppo energetico da fonti rinnovabili, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il meccanismo finanziario delineato prevede che, ferma restando la quota del 70 per cento dei proventi dei canoni e della monetizzazione dell'energia destinata agli enti d'area vasta ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, il restante 30 per cento rimanga nella disponibilità del bilancio regionale; di tale ultima quota, il 35 per cento viene espressamente vincolato alle finalità di cui all'articolo in esame. Si prevede, inoltre, che le risorse destinate a tale scopo siano caratterizzate da flessibilità, venendo rimodulate annualmente con la legge di stabilità e bilancio regionale in base all'effettivo andamento degli incassi della parte entrata. L'erogazione della spesa viene altresì subordinata al previo accertamento e all'effettivo incasso delle correlate somme. In ordine al quadro dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione regionale (nello specifico la Giunta regionale e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) è individuata quale soggetto attivo per la programmazione, sul quale grava l'obbligo di definire gli obiettivi strategici minimi di miglioramento energetico. Risultano invece qualificabili come enti o soggetti beneficiari, sui quali ricade l'onere di esecuzione degli interventi, le strutture regionali responsabili

del patrimonio immobiliare pubblico e i soggetti investitori operanti sulle reti e sul complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e generazione elettrica.

Osservazioni: sotto il profilo del coordinamento interno, il testo della disposizione manifesta elementi di potenziale discrasia normativa rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo disegno di legge in esame. Nello specifico, si ravvisa l'opportunità di integrare il testo della norma al fine di esplicitare che l'aliquota del 35 per cento non si applica al volume complessivo degli introiti derivanti dai canoni e dalle monetizzazioni, bensì esclusivamente alla quota spettante alla competenza regionale, pari al residuo 30 per cento, assicurando così il necessario coordinamento formale e sostanziale con la disciplina recata dal citato articolo 12.

Inoltre, l'articolo in esame, nell'utilizzare l'espressione generica “canoni”, non specifica se il riferimento sia circoscritto ai soli canoni relativi alle grandi derivazioni idroelettriche — come parrebbe evincersi dalla collocazione sistematica della disposizione e in conformità con la normativa statale di settore — ovvero se la fattispecie estenda la propria efficacia anche ad ulteriori canoni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 24 del medesimo disegno di legge.

Il citato articolo 24, infatti, ribadisce che il vincolo di cui all'articolo 18 trovi applicazione non solo con riferimento ai canoni per le concessioni di grandi derivazioni previste dal provvedimento in oggetto e alla quota di monetizzazione spettante alla Regione Siciliana, ma altresì ai canoni aggiuntivi dovuti in regime di *prorogatio*, ai canoni afferenti alle concessioni già in essere, nonché ai proventi derivanti dalle concessioni destinate alla riqualificazione energetica mediante impianti idroelettrici di accumulo a pompaggio.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di apportare modifiche formulate in chiave di coordinamento formale e sostanziale tra le due disposizioni richiamate.

Articolo 20-bis - *Modalità di calcolo e determinazione del canone annuo per le concessioni ad uso di riqualificazione energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio*

L'articolo 20-bis reca una disposizione finalizzata a definire i criteri parametrici per il calcolo e la determinazione del canone annuo dovuto per le concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio. L'intervento normativo persegue l'obiettivo di tipizzare una specifica disciplina tariffaria per la funzione di riqualificazione energetica dell'acqua, differenziandola nettamente dal regime ordinario previsto per la produzione idroelettrica standard. Sotto il profilo sistematico, la disposizione introduce nell'ordinamento regionale un'agevolazione tariffaria finalizzata ad incentivare la diffusione dei sistemi di accumulo e degli impianti a ciclo chiuso, considerati strategici per la stabilità e la flessibilità della rete elettrica nel contesto della transizione energetica.

Articolo 24 - *Disposizioni finanziarie*

L'articolo 24 reca la disposizione finanziaria finalizzata a definire la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Il comma 1 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sul versante della spesa, con riferimento al complesso degli adempimenti di natura amministrativa che il disegno di legge comporta. Al riguardo, la disposizione prevede una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'adempimento dei compiti previsti si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osservazioni: sul punto, si rileva che, la clausola in esame appare riferirsi genericamente all'intero disegno di legge, il quale reca al proprio interno ulteriori disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per tali ragioni, si appalesa necessario integrare il testo mediante l'esplicita indicazione dei singoli articoli, e in generale delle disposizioni, cui risulta applicabile la suddetta clausola di neutralità. In particolare si evidenzia che gli articoli, a cui farebbe riferimento tale clausola di neutralità, dovrebbero essere l'articolo 4, comma 3 e comma 4, l'articolo 5, comma 2, l'articolo 8, commi 4, 5 e 8, l'articolo 20, commi 2 e 2-bis.

Inoltre, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve recare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; ciò deve avvenire attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già stanziata in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche mediante la loro riprogrammazione.

Il comma 2 persegue la finalità di istituire un circuito finanziario chiuso per la gestione delle risorse derivanti dallo sfruttamento idroelettrico delle acque pubbliche regionali. Attraverso la tecnica del vincolo di destinazione delle entrate, il legislatore regionale mira a garantire che i proventi derivanti dalle nuove e vecchie concessioni idroelettriche siano sottratti alla generica indistinzione del bilancio regionale e siano invece indirizzati a interventi di compensazione ambientale, sviluppo territoriale e riqualificazione energetica a vantaggio delle comunità locali e dei bacini idrografici interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 12 (misure di compensazione), 17 e 18 del medesimo disegno di legge. Tuttavia, l'operatività dei vincoli di destinazione del comma 2 è condizionata e limitata ai soli "proventi aggiuntivi rispetto alle somme riscosse nell'esercizio finanziario antecedente all'entrata in vigore della presente legge".

Lo strumento di tipo contabile-finanziario consiste nell'istituzione di un nuovo capitolo di entrata con vincolo di destinazione (entrata finalizzata) all'interno del bilancio della Regione Siciliana, nello stato di previsione dell'Assessorato competente.

In sintesi, le fonti che alimenterebbero il capitolo di nuova istituzione sarebbero le entrate "aggiuntive" rispetto alle attuali relative ai:

- Proventi dalle nuove concessioni idroelettriche delle grandi derivazioni assegnate a seguito delle nuove procedure di gara;
- Proventi dalle grandi derivazioni ad uso idroelettrico già in essere;
- Versamento dei canoni aggiuntivi stabiliti dal disegno di legge sulle concessioni delle grandi derivazioni in regime di *prorogatio*.
- Somme derivanti dalla monetizzazione dell'energia ceduta alla Regione Siciliana (art. 10);

- Proventi dalle concessioni ad uso riqualificazione di energia attraverso impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio (artt. 20, 21 e 22);

Osservazioni: si osserva che il comma in esame necessita di modifiche al fine di coordinarne il testo con il quadro normativo nazionale e con altre disposizioni del disegno di legge.

In via preliminare, si osserva che la delimitazione dell'efficacia dei vincoli di destinazione ai soli "proventi aggiuntivi rispetto alle somme riscosse nell'esercizio finanziario antecedente all'entrata in vigore della presente legge" manifesta profili di asimmetria rispetto al quadro normativo statale di riferimento, con specifico riguardo all'obbligo di devoluzione del 70 per cento delle risorse agli enti di area vasta.

La richiamata disciplina di settore dispone, infatti, che l'intero canone, come rideterminato dalla nuova regolamentazione, sia destinato, per una quota non inferiore al 60 per cento, alle province e alle città metropolitane il cui territorio risulti interessato dalle derivazioni. L'ambito di applicazione della norma statale ricomprende pertanto la totalità della risorsa finanziaria e non la sola componente incrementale degli introiti, come invece configurato dall'attuale formulazione del disegno di legge.

La soluzione proposta, incidendo sui criteri di quantificazione del vincolo, determinerebbe una contrazione dei flussi finanziari complessivamente da destinare ai suddetti enti, ingenerando una potenziale criticità nell'allineamento con la normativa di nazionale.

Inoltre, i vincoli richiamati dalla disposizione in esame risultano disciplinati da ulteriori articoli del medesimo disegno di legge, i quali configurano l'ambito oggettivo di applicazione della norma con riferimento all'intero canone e non alla sola componente incrementale.